



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 dicembre 2008 (15.12)
(OR. fr)**

17247/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0234 (CNS)**

**FL 44
JAI 717
FIN 556
GAF 27
FISC 188
UD 229**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione
Data:	11 dicembre 2008
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall'altra parte, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari
	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall'altra parte, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 839 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.12.2008
COM(2008) 839 definitivo

2008/0234 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome della Comunità europea,
dell'accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall'altra parte,
per lottare contro la frode
e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari**

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea,
dell'accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall'altra parte,
per lottare contro la frode
e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DEI NEGOZIATI

Nell'ambito dei negoziati con il Principato del Liechtenstein intesi ad associarlo all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen¹, è emerso con chiarezza che, mediante negoziati specifici che trattassero nel suo complesso la problematica della lotta antifrode, si sarebbe potuto ovviare al fatto che il diritto interno del Liechtenstein esclude l'assistenza giudiziaria per specifici reati fiscali, infrazioni doganali e violazione delle regole del commercio internazionale. La Commissione ha quindi presentato una proposta di mandato di negoziato per la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall'altra parte, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari².

La Commissione ha condotto i negoziati previa autorizzazione conferitale dal Consiglio il 7 novembre 2006.

La Commissione ha rispettato integralmente le istruzioni per i negoziati allegate alla decisione del Consiglio, tenendo conto in particolare della posizione del Liechtenstein in quanto centro finanziario, della sua integrazione nel SEE, dell'acquis comunitario vigente e dei suoi prevedibili sviluppi nel settore della cooperazione in relazione a tutti gli interessi finanziari, specialmente in materia fiscale.

L'impostazione complessiva dei negoziati si riflette negli articoli 7 e 25 dell'accordo, a norma dei quali non vengono modificate le disposizioni più favorevoli previste in accordi bilaterali o multilaterali fra le parti, in particolare nell'accordo tra la Comunità europea e il principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti d'interessi³ ("accordo con il Liechtenstein sulla tassazione dei redditi da risparmio").

La cooperazione amministrativa verrà attuata secondo le norme enunciate nella Convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali⁴ (Convenzione Napoli II) e alla direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette⁵. Le disposizioni riguardanti i recuperi si ispirano alla direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali⁶.

¹ Decisioni 2008/261/CE e 2008/262/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

² Documento del Consiglio n. 12977/06.

³ GU L 379 del 24.12.2004, pag. 84.

⁴ GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2.

⁵ GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.

⁶ GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18.

Le disposizioni attinenti alla cooperazione giudiziaria si ispirano alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (CAAS)⁷, alla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea⁸ (Convenzione UE sull'assistenza reciproca) e al protocollo della Convenzione UE sull'assistenza reciproca⁹.

I negoziati si sono conclusi il 27 giugno 2008. La Commissione presenta quindi al Consiglio, in allegato, i progetti di decisione relativi alla firma e alla conclusione dell'accordo a nome della Comunità europea.

2. ESITO DEI NEGOZIATI

2.1. Attività illecite correlate a scambi di beni e di servizi

Obiettivo primario dell'accordo è integrare nel processo di associazione del Liechtenstein allo spazio Schengen quelle disposizioni dell'acquis comunitario sull'assistenza amministrativa e giudiziaria che non rientrano attualmente nell'acquis né del SEE né di Schengen, ma sono necessarie ai fini della piena assistenza reciproca nei casi di frode e altre attività illecite, incluse le infrazioni doganali e i reati nel settore delle imposte indirette nell'ambito degli scambi di beni e servizi. A tale riguardo, è servito da modello l'accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera dall'altra parte, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari¹⁰ (accordo antifrode svizzero). L'obiettivo è stato raggiunto, in particolare, in quanto l'accordo negoziato comprende:

- l'assistenza amministrativa e in materia di recuperi, anche nel caso di attività illecite correlate a sovvenzioni e appalti, che non è attualmente prevista nell'accordo SEE¹¹;
- la cooperazione giudiziaria, anche nei casi di evasione dell'imposta sul valore aggiunto, per consentire tra l'altro perquisizioni, confische e accesso alle informazioni bancarie, che non è prevista in quanto tale dall'associazione del Liechtenstein allo spazio Schengen, avendo il Liechtenstein dichiarato esplicitamente che per i reati fiscali investigati dalle sue autorità non è possibile adire una giurisdizione avente competenza, in particolare, in materia penale.

2.2. Frodi nel settore delle imposte dirette

Dato che il Liechtenstein partecipa al SEE ed è prevista la sua adesione all'acquis di Schengen, sin dall'inizio dei negoziati si è tenuto conto anche delle attività illecite riguardanti tutte le forme d'imposizione fiscale, comprese le imposte dirette. Resta tuttavia una differenza di trattamento fra le imposte dirette e altri prelievi inerenti agli scambi, quali i diritti doganali e le imposte indirette. Tale differenza è dovuta al

⁷ GU L 239 del 22.9.2000.

⁸ GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

⁹ GU C 326 del 21.11.2001, pag. 2.

¹⁰ Documento del Consiglio n. 12352/04.

¹¹ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 171.

minor sviluppo, da un lato, dell'integrazione della legislazione comunitaria e, dall'altro, del diritto dell'Unione europea nel settore delle imposte dirette.

Un altro obiettivo dell'accordo è quindi fare in modo che il Liechtenstein presti assistenza amministrativa e giudiziaria nei casi di frode in materia d'imposte dirette in misura maggiore e complementare rispetto a quanto prevede già l'accordo con esso firmato sulla tassazione dei redditi da risparmio. A tale riguardo, l'accordo è innovativo in quanto il Liechtenstein ha sinora negato assistenza in caso di attività fraudolenta nel campo delle imposte dirette ed è questo il primo accordo negoziato a livello europeo che includa tutte le forme d'imposizione fiscale. L'accordo con il Liechtenstein, in effetti, allineando agli standard europei il tipo di assistenza prestata da tale Stato nei casi di frodi relative alle imposte dirette, ha un campo di applicazione più ampio rispetto all'accordo antifrode svizzero, poiché comprende:

- l'assistenza amministrativa in caso di comportamento fraudolento (a livello documentale) nel settore delle imposte dirette, alle medesime condizioni di quella prevista fra gli Stati membri secondo la legislazione comunitaria, così da integrare nell'accordo, tramite il comitato misto, le future riforme e il potenziamento del grado di assistenza che saranno attuati in ambito comunitario;
- l'assistenza in materia di recuperi in caso di comportamento fraudolento (a livello documentale) nel settore delle imposte dirette, quale è prevista fra gli Stati membri secondo la legislazione comunitaria;
- la cooperazione giudiziaria in caso di comportamento fraudolento (a livello documentale) nel settore delle imposte dirette, inclusi perquisizioni, confische e accesso alle informazioni bancarie, che al momento non è prevista nell'ambito dell'associazione del Liechtenstein allo spazio Schengen.

Per quanto riguarda l'assistenza in relazione a fondazioni o ad altre forme d'investimento controllate da un fiduciario e quando il fondatore e il proprietario effettivo non sono iscritti nei pubblici registri, le parti contraenti devono avvalersi di tutte le loro informazioni e poteri di controllo per rispondere a una richiesta di assistenza in forma di scambio d'informazioni. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, il fatto che le informazioni siano detenute da un fiduciario non incide sull'ammissibilità della richiesta di assistenza. Ne consegue che, in caso di necessità, le autorità tributarie della parte contraente alla quale viene rivolta la richiesta otterranno le necessarie informazioni dal fiduciario il quale, a norma dell'articolo 19, in quanto operatore economico è tenuto a prestare cooperazione.

3. DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO

3.1. Disposizioni generali

- Articolo 1 - "Oggetto" e articolo 2 - "Campo di applicazione"

Questi articoli definiscono l'oggetto e il campo d'applicazione dell'accordo, che comprendono l'assistenza amministrativa e la cooperazione giudiziaria per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità e degli Stati membri.

Ai fini dell'accordo, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) riguarda tutte le frodi e altre attività illecite, includendo tutte le infrazioni doganali e i reati nel settore delle imposte indirette (IVA e accise), compresi il contrabbando, la corruzione passiva e attiva e il riciclaggio dei proventi delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Sono considerate procedure di aggiudicazione degli appalti quelle procedure che portano alla conclusione di "appalti pubblici" secondo la definizione della direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi¹².

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) riguarda le frodi e altri comportamenti fraudolenti relativi a tutte le imposte dirette (imposte sui redditi e sul patrimonio). L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) prevede l'assistenza in materia di recupero d'importi perduti a causa delle attività elencate all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b).

L'assistenza nei casi di riciclaggio di denaro sporco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 si ispira alla direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo¹³, rinviando anche all'obbligo del Liechtenstein a norma dell'accordo SEE d'integrare l'acquis comunitario in tale settore.

Le principali definizioni pertinenti al campo di applicazione dell'accordo figurano all'articolo 2, paragrafo 4. Particolare rilievo ha la definizione di imposte dirette di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera e), applicate al reddito di persone fisiche e giuridiche, e di comportamento fraudolento nel settore delle imposte dirette, di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera f), in cui non soltanto sono elencati esempi di comportamenti che possono configurarsi come frode fiscale ma si definisce come comportamento fraudolento anche la presentazione di dichiarazioni fiscali incomplete.

- Articolo 3 - "Casi di non grande rilievo"

Scopo di questo articolo è evitare un numero eccessivo di richieste di assistenza riguardanti questioni di non grande rilievo.

- Articolo 4 - "Ordine pubblico"

Questo articolo indica i pertinenti motivi di ordine pubblico ai sensi dell'articolo 2, lettera b) della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, adottata dal Consiglio d'Europa (Strasburgo, 20 aprile 1959).

- Articolo 5 - "Trasmissione d'informazioni"

Questo articolo si ispira all'accordo con il Liechtenstein sulla tassazione dei redditi da risparmio. Al paragrafo 2 si distingue fra le informazioni riguardanti le attività illecite in relazione agli scambi di beni e servizi (lettera a) e le attività fraudolente nel

¹² Direttiva pubblicata nella GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114, integrata nel SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 68/2006, del 2 giugno 2006, che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE, GU L 245 del 7.9.2006, pag. 22.

¹³ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

settore delle imposte dirette (lettera b), in modo da rispettare il diverso stadio di sviluppo dell'acquis comunitario in tali settori. Si osservi che il paragrafo 2, lettera b) prevede non l'accordo esplicito dell'autorità competente che comunica l'informazione iniziale, ma la sua esplicita opposizione.

- Articolo 6 - "Segretezza"

Questo articolo riguarda le esigenze di segretezza relative al trattamento della richiesta di assistenza ad opera della parte alla quale viene rivolta la richiesta.

3.2. Assistenza amministrativa

- Articolo 7- "Nessi con altri accordi"

L'accordo non abroga il protocollo 11 dell'accordo SEE, riguardante l'assistenza reciproca in materia doganale¹⁴, che può continuare ad applicarsi in particolare per le questioni doganali non comprese nel campo di applicazione dell'accordo antifrode, né l'accordo con il Liechtenstein sulla tassazione dei redditi da risparmio.

- Articolo 8 - "Portata dell'assistenza amministrativa"

Questo articolo corrisponde alla Convenzione Napoli II, poiché l'assistenza amministrativa prevista è conforme alle pertinenti disposizioni di tale Convenzione, incluso l'utilizzo delle informazioni ai fini previsti dall'accordo. La portata dell'accordo antifrode va al di là della portata esclusivamente doganale della Convenzione Napoli II.

- Articolo 9 - "Termini di prescrizione"

Questo articolo si ispira a un'analogia disposizione prevista all'articolo 10, paragrafo 2 dell'accordo con il Liechtenstein sulla tassazione dei redditi da risparmio.

- Articolo 10 - "Competenze"

Questo articolo corrisponde alla Convenzione Napoli II, in quanto le disposizioni dell'accordo saranno applicate entro i limiti delle competenze conferite dal diritto nazionale a ciascuna autorità che interviene in procedimenti nazionali, e non modificano né ampliano tali competenze.

- Articolo 11 - "Limiti allo scambio d'informazioni"

L'articolo 11, paragrafo 1, che si ispira all'articolo 8 della direttiva 77/799/CEE, riguarda soltanto le frodi nel settore delle imposte dirette.

Pur nel rispetto delle disposizioni della Convenzione Napoli II relative all'assistenza amministrativa, l'articolo 11, paragrafo 2 esclude la possibilità di opporre il segreto bancario o un interesse di proprietà in una persona giuridica (o in un'altra struttura che possa qualificarsi come persona giuridica) a una richiesta di assistenza in forma

¹⁴ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 171.

di scambio d'informazioni. Disposizioni contrarie a tale riguardo, previste per esempio nell'ordinamento giuridico del Liechtenstein, non possono applicarsi ai fini dell'attuazione dell'accordo antifrode: prevalgono le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2.

Tale disposizione consente inoltre la trasmissione d'informazioni già in possesso dell'autorità alla quale viene rivolta la richiesta, in analogia con il disposto dell'articolo 7 del protocollo 11 dell'accordo SEE.

Quando nel testo dell'accordo si menzionano le banche – da sole o in nesso con altri "istituti finanziari" o anche in attinenza a nozioni specifiche quali "informazioni" o "conti" – si intendono gli "enti creditizi" e gli "enti finanziari" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5 della direttiva 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio¹⁵.

- Articolo 12 - "Proporzionalità"

Questo articolo riflette le preoccupazioni già espresse nell'articolo 3, ma nell'ambito dell'assistenza amministrativa.

- Articolo 13 – "Uffici centrali di coordinamento"

Questo articolo, che corrisponde al disposto dell'articolo 5 della Convenzione Napoli II, riflette l'esigenza del mandato di negoziato d'individuare con chiarezza le pertinenti autorità a livello centrale. Ciascuna parte indica gli uffici centrali di coordinamento cui è stata conferita la facoltà di trattare le richieste di assistenza amministrativa.

- Articolo 14 - "Richieste d'informazioni", articolo 15 - "Richieste di vigilanza" e articolo 16 - "Notifica e trasmissione a mezzo posta"

Questi articoli dell'accordo corrispondono al disposto degli articoli 10, 11 e 13 della Convenzione Napoli II.

L'articolo 14, paragrafo 4 costituisce un'innovazione, in quanto consentirà d'imporre scadenze per la risposta a richieste di assistenza non appena entrerà in vigore l'opportuna normativa comunitaria che preveda simili scadenze tra gli Stati membri.

L'articolo 15 riguarda gli scambi di merci. Il suo oggetto è quindi limitato alle attività illecite correlate con gli scambi di merci e di servizi.

L'articolo 16 paragrafo 2 tiene conto delle norme indicate nella direttiva 77/799/CE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette. Scopo del paragrafo 3 del medesimo articolo 16 è assicurare che i beneficiari di sovvenzioni concesse dalle Comunità e gli

¹⁵ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. La direttiva 2006/48/CE è la rifusione della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1), integrata nel SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 15/2001 del 28 febbraio 2001, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE, GU L 117 del 26.4.2001, pag. 13.

aggiudicatari di appalti banditi dalle Comunità, residenti nel Liechtenstein, possano essere contattati direttamente dall'istituzione che ha concesso la concessione o aggiudicato l'appalto e possano rispondere a richieste di documenti e informazioni loro rivolte da tale istituzione in attinenza alle sovvenzioni e appalti in oggetto.

- Articolo 17 - "Richieste d'indagini" e articolo 18 - "Presenza di personale autorizzato dell'autorità della parte richiedente"

Questi articoli dell'accordo corrispondono al disposto dell'articolo 12 della Convenzione Napoli II. Due dichiarazioni comuni, analoghe alle dichiarazioni sui corrispondenti articoli nell'accordo antifrode svizzero, assicureranno nei confronti del Liechtenstein l'applicazione al medesimo livello che nei confronti della Confederazione svizzera.

L'articolo 18 prevede la possibilità che personale autorizzato della parte richiedente sia presente nel corso dell'esecuzione di una richiesta di assistenza e consulti i documenti, proponga domande e suggerisca misure investigative nell'intento di contribuire all'efficacia dell'assistenza reciproca e, quando sia opportuno, abbia accesso ai medesimi luoghi, documenti e informazioni del personale dell'autorità alla quale è stata rivolta la richiesta.

- Articolo 19 - "Dovere di cooperazione"

Questo articolo fa da corollario agli articoli 17 e 18 e riflette gli analoghi obblighi degli operatori economici degli Stati membri per quanto riguarda le indagini effettuate dalle loro autorità. La seconda frase si ispira ai principi della direttiva 77/799/CE.

- Articolo 20 - "Forma e contenuto delle richieste di assistenza"

Questo articolo corrisponde al disposto dell'articolo 9 della Convenzione Napoli II.

- Articolo 21 - "Utilizzo delle informazioni"

Questo articolo, che è analogo all'articolo 11 del protocollo 11 dell'accordo SEE, comporta una regola di specializzazione. L'utilizzo delle informazioni rimarrà limitato alla salvaguardia degli interessi finanziari delle parti ai sensi dell'articolo 2.

L'accordo non prevede disposizioni sull'assistenza amministrativa spontanea né sul distacco di funzionari. Questa omissione è dovuta alle ridotte capacità amministrative del Liechtenstein.

- Articolo 22 - "Operazioni comuni" e articolo 23 - "Squadre investigative speciali comuni"

Questi articoli, che corrispondono agli analoghi provvedimenti previsti nella Convenzione Napoli II, sono redatti in modo da lasciare l'applicazione di tali provvedimenti alla discrezione delle autorità delle parti.

Il paragrafo 3 dell'articolo 22, riguardante le attività fraudolente nel settore delle imposte dirette, si ispira specificamente all'articolo 8 ter della direttiva 77/799/CE.

I paragrafi 4-6 dell'articolo 23 sono ripresi dalle corrispondenti disposizioni sulle squadre investigative speciali comuni della Convenzione Napoli II.

- Articolo 24 - "Recuperi"

Questo articolo riprende essenzialmente gli articoli 6, 7, 9, 10 e 13 della direttiva 76/308/CEE. Il riferimento esplicito al termine tedesco "Vollstreckungstitel" al paragrafo 2 permette di evitare ogni dubbio sulla qualità degli atti che possono essere effettuati ai fini dell'assistenza per il recupero.

Per quanto riguarda le attività fraudolente in materia d'imposte dirette, una dichiarazione comune chiarisce che l'assistenza per il recupero è concessa soltanto nell'ambito del campo di applicazione dell'accordo quale è definito all'articolo 2 e che quindi l'autorità richiedente non può omettere di fornire all'autorità alla quale ha rivolto la richiesta le informazioni necessarie per consentirle di accertarsi se sia tenuta a prestare assistenza a norma dell'accordo.

3.3. Reciproca assistenza giudiziaria

- Articolo 25 - "Nessi con altri accordi"

Questo articolo è basato sulla medesima motivazione della complementarità degli strumenti internazionali, di cui all'articolo 1 della Convenzione UE sull'assistenza reciproca.

- Articolo 26 - "Procedimenti per i quali è prevista la reciproca assistenza giudiziaria"

Questo articolo, che corrisponde al disposto dell'articolo 49 della CAAS e dell'articolo 3 della Convenzione UE sull'assistenza reciproca, s'incentra ora sui procedimenti per i quali va prestata l'assistenza giudiziaria, inclusi i casi di fatti o reati dei quali possa essere responsabile una persona giuridica. Il paragrafo 2 è stato ripreso allo scopo di estendere ai reati formanti oggetto dell'accordo antifrode i provvedimenti previsti nella Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Strasburgo, 8 novembre 1990).

- Articolo 27 - "Trasmissione delle richieste"

La trasmissione diretta delle richieste corrisponde all'articolo 6 della Convenzione UE sull'assistenza reciproca.

- Articolo 28 - "Invio a mezzo posta"

Questo articolo corrisponde al disposto dell'articolo 52 della CAAS e dell'articolo 5 della Convenzione UE sull'assistenza reciproca.

- Articolo 29 - "Misure cautelari"

Questo articolo corrisponde all'articolo 24 del secondo protocollo aggiuntivo, dell'8 novembre 2001, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia

penale adottata dal Consiglio d'Europa (Strasburgo, 20 aprile 1959). Il paragrafo 2 corrisponde all'articolo 11 della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Strasburgo, 8 novembre 1990).

- Articolo 30 - "Presenza delle autorità parte richiedente"

Questo articolo corrisponde all'articolo 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale adottata dal Consiglio d'Europa (Strasburgo, 20 aprile 1959). Date le piccole dimensioni del Liechtenstein, a titolo eccezionale è possibile opporsi alla presenza di autorità straniere, in base al disposto dell'articolo 2 del secondo protocollo aggiuntivo, dell'8 novembre 2001, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale adottata dal Consiglio d'Europa (Strasburgo, 20 aprile 1959). Questo articolo si ispira anche all'articolo 12, paragrafo 2 della Convenzione Napoli II.

- Articolo 31 - "Perquisizioni e confische"

La cooperazione giudiziaria, incluse le perquisizioni e confische, è anch'essa accordata in caso di attività illecite correlate agli scambi di merci e di servizi e inoltre in caso di attività fraudolente nel settore delle imposte dirette. La lettera a) del paragrafo 1 riprende la formulazione dell'articolo 51, lettera a) della CAAS. Dati gli aspetti specifici della legislazione del Liechtenstein, l'articolo 31, paragrafo 2 differisce dall'accordo antifrode svizzero. Mentre il paragrafo 1, lettera a) di tale articolo riguarda i reati amministrativi di natura fiscale in materia di diritti doganali e di accise, che a norma dell'unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein sono di competenza del tribunale penale federale svizzero, il paragrafo 2 stabilisce l'impegno del Liechtenstein di prestare assistenza nelle perquisizioni e confische anche in caso di evasione dell'imposta sul valore aggiunto, che secondo la legge del Liechtenstein è un reato di natura puramente amministrativa e, in quanto reato fiscale soggetto alle indagini delle autorità del Liechtenstein, non è di competenza di una giurisdizione atta a pronunciarsi, tra l'altro, in materia penale. Tale disposizione non comporta il sorgere di un'obbligazione per le altre parti contraenti.

Il paragrafo 3 di questo articolo corrisponde alle norme comunitarie contro il riciclaggio di denaro sporco, di cui nella direttiva 2005/60/CE.

- Articolo 32 - "Richieste d'informazioni bancarie e finanziarie"

Le richieste d'informazioni su conti e operazioni bancarie e le richieste di controllo di operazioni bancarie possono riguardare anche le attività fraudolente in materia d'imposte dirette comprese nel campo di applicazione dell'accordo e saranno trattate secondo le norme stabilite nel protocollo della Convenzione UE sull'assistenza reciproca¹⁶, incluso, se necessario, il divieto di mettere al corrente la persona delle misure investigative di cui è oggetto.

- Articolo 33 - "Sorveglianza su forniture"

¹⁶ GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1.

Questo articolo si ispira all'articolo 12 della the Convenzione UE sull'assistenza reciproca, ma poiché riguarda gli scambi di merci il suo oggetto è limitato alle attività illecite correlate agli scambi di merci e di servizi.

- Articolo 34 - "Consegna ai fini di confisca o restituzione"

Questo articolo si ispira all'articolo 8 della the Convenzione UE sull'assistenza reciproca.

- Articolo 35 - "Accelerazione dell'assistenza"

Scopo di questo articolo è evitare procedure di cooperazione eccessivamente lunghe. Il testo è pienamente conforme all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4 della Convenzione UE sull'assistenza reciproca.

- Articolo 36 - "Utilizzo di elementi probatori"

Questo articolo è conforme all'articolo 23 della Convenzione UE sull'assistenza reciproca.

- Articolo 37 - "Trasmissione spontanea"

Questo articolo si basa sull'articolo 7 della Convenzione UE sull'assistenza reciproca. Il riferimento addizionale, nell'accordo, alla trasmissione spontanea di elementi probatori non presuppone nessuna modifica sostanziale rispetto alle norme in vigore, poiché il valore probatorio sarà determinato, naturalmente, dal diritto di procedura penale dello Stato in cui ha luogo il procedimento giudiziario. Le differenze nel diritto di procedura penale tra il Liechtenstein e la Svizzera hanno motivato il fatto di non aver previsto, nel presente accordo, la disposizione sul costituirsi parte civile presente nell'accordo antifrode svizzero, poiché tale disposizione era stata inserita soltanto per sanare una situazione specifica sancita dalla giurisprudenza svizzera.

3.4. Disposizioni finali

- Articolo 38 - "Il comitato misto" e articolo 39 - "Composizione delle controversie"

Questo articolo istituisce, ai fini della gestione dell'accordo un comitato misto le cui principali competenze consistono nel consentire futuri sviluppi delle norme tecniche per l'assistenza reciproca tra gli Stati membri, già prevedibili per quanto riguarda i termini temporali per rispondere alle richieste (articolo 14, paragrafo 4), oppure nel caso di un'eventuale riforma del diritto comunitario e dell'Unione europea, in particolare la prevista riforma della direttiva 77/799/CEE (articolo 38, paragrafo 5). Considerate le possibili ripercussioni di questi poteri sulla sovranità delle parti, il paragrafo 5 dell'articolo 38 comprende una riserva costituzionale.

Nel caso che tali adattamenti possano non essere sufficienti per giungere a nuove norme comunitarie in materia di assistenza reciproca, spetterà al comitato misto formulare raccomandazioni per la revisione del testo integrale dell'accordo (articolo 38, paragrafo 6).

Il comitato misto ha anche una funzione da svolgere nell'attuazione delle disposizioni nel caso che possa esser la prassi a determinare il buon funzionamento della cooperazione (dichiarazioni comuni relative all'articolo 2, paragrafo 4, lettera f) e articolo 24), inclusa la composizione delle controversie (articolo 39).

- Articolo 40 - "Campo territoriale di applicazione"

Questo articolo è conforme alle abituali disposizioni in materia.

- Articolo 41 - "Entrata in vigore"

Il presente accordo stabilisce che il suo depositario sarà il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

- Articolo 42 - "Denuncia"

Questo articolo prevede le possibilità di denunciare l'accordo.

- Articolo 43 - "Tempi di applicazione"

Questo articolo prevede disposizioni differenziate per l'applicazione dell'accordo alle richieste riguardanti attività illecite commesse dopo la firma dell'accordo stesso ma prima della sua entrata in vigore.

Mentre per le attività illecite nell'ambito degli scambi di beni e di servizi (lettera a) i tempi di applicazione coincidono con quelli previsti nell'accordo antifrode svizzero, il nuovo elemento dell'assistenza riguardante attività fraudolente nel settore delle imposte dirette (lettera b) richiede un più lungo periodo di transizione, che è stato chiesto dal Liechtenstein per meglio assicurare la certezza del diritto nel settore delle imposte dirette.

- Articolo 44 - "Estensione dell'accordo ai nuovi membri dell'UE"

Scopo di questo articolo è facilitare l'estensione dell'accordo ai nuovi Stati membri.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome della Comunità europea,
dell'accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall'altra parte,
per lottare contro la frode
e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 280 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione¹⁷;

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'autorizzazione conferitale dal Consiglio il 7 novembre 2006, la Commissione ha negoziato con il Principato del Liechtenstein, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, un accordo per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari pubblici, incluse le risorse e le spese e, in particolare, le sovvenzioni e le imposte.
- (2) Con riserva della sua conclusione a una data successiva, è opportuno firmare l'accordo siglato il ,

DECIDE:

Articolo unico

Con riserva della conclusione dell'accordo a una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall'altra parte, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari.

¹⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea,
dell'accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall'altra parte,
per lottare contro la frode
e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 280 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione¹⁸,

visto il parere del Parlamento europeo¹⁹,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 novembre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il Principato del Liechtenstein un accordo per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari pubblici, incluse le risorse e le spese e in particolare le sovvenzioni e le imposte.
- (2) Secondo la decisione [.../...]/CE del Consiglio, del , e con riserva della sua conclusione a una data successiva, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il .
- (3) Poiché l'accordo istituisce un comitato misto con poteri decisionali in determinati settori, è necessario precisare chi rappresenti la Comunità in tale comitato.
- (4) È opportuno approvare l'accordo,

¹⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall'altra parte, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Nel comitato misto, istituito a norma dell'articolo 38 dell'accordo, la Comunità è rappresentata dalla Commissione.

La posizione che adotterà la Comunità nell'attuare l'accordo, riguardo a decisioni o raccomandazioni del comitato misto, è stabilita dal Consiglio su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo se per i temi discussi in sede di comitato misto sia prevista una diversa maggioranza.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere, a nome della Comunità europea, alla notificazione prevista all'articolo 41, paragrafo 2 dell'accordo²⁰.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

²⁰ Il Segretario generale del Consiglio provvederà a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la data dell'entrata in vigore dell'accordo.

ALLEGATO
Accordo di cooperazione
fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e il Principato del Liechtenstein, dall'altra parte,
per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari

LA COMUNITÀ EUROPEA,
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,
LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, da una parte,

e

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, dall'altra parte,

in prosieguo denominate le parti,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Oggetto del presente accordo è ampliare l'assistenza amministrativa e l'assistenza giudiziaria reciproca fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall'altra parte, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari di cui all'articolo 2.

Articolo 2 Campo d'applicazione

1. Il presente accordo si applica ai seguenti settori:
 - (a) la prevenzione, l'accertamento, l'investigazione, il perseguimento e la repressione, in campo amministrativo e penale, della frode e di ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari di tutte le parti, per quanto riguarda:
 - gli scambi di merci effettuati in violazione della legislazione doganale e agricola;
 - gli scambi effettuati in violazione della legislazione sulle imposte indirette, secondo la definizione figurante al paragrafo 4, lettera c);
 - la riscossione o detenzione di fondi – compreso il loro utilizzo a fini diversi da quelli della concessione iniziale di tali fondi – provenienti dal bilancio delle parti o da bilanci gestiti da esse stesse o per loro conto, quali le sovvenzioni e i rimborsi;
 - le procedure mediante le quali le parti aggiudicano contratti;
 - (b) la prevenzione, l'accertamento, l'investigazione, il perseguimento e la repressione, in campo amministrativo e penale, delle attività illecite che ledono i rispettivi interessi finanziari degli Stati membri delle Comunità europee e del Principato del Liechtenstein mediante un comportamento fraudolento in violazione della legislazione sulle imposte dirette;
 - (c) la confisca e il recupero degli importi dovuti o indebitamente percepiti come risultato delle attività illecite menzionate alle lettere a) e b).
2. La cooperazione a norma del titolo II (Assistenza amministrativa) e del titolo III (Assistenza giudiziaria reciproca) non può essere rifiutata per il solo motivo che la richiesta riguarda una violazione che la parte alla quale la richiesta viene rivolta qualifica come infrazione fiscale oppure per il motivo che il diritto nazionale della parte alla quale la richiesta viene rivolta non prevede il medesimo tipo d'imposte, tributi, prelievi, esborsi, sovvenzioni o rimborsi o non comprende il medesimo tipo di norme o la medesima qualificazione giuridica dei fatti rispetto al diritto nazionale della parte richiedente.

3. Nel campo di applicazione del presente accordo è incluso il riciclaggio dei proventi delle attività di cui al paragrafo 1, lettera a), a condizione che il riciclaggio rientri nel campo di applicazione della direttiva 2005/60/CE, integrata nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 87/2006, del 7 luglio 2006, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE oppure che le attività che si configurano come reato principale siano sanzionabili a norma del diritto nazionale della parte richiedente e della parte alla quale viene rivolta la richiesta con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza limitativa della libertà per un periodo massimo superiore a 6 mesi.
4. Ai fini del presente accordo:
- (a) per "frode e ogni altra attività illecita" di cui al paragrafo 1, lettera a) si intendono anche il contrabbando, la corruzione e il riciclaggio dei proventi delle attività di cui al paragrafo 1, lettera a), fermo restando il paragrafo 3;
 - (b) gli "scambi di merci effettuati in violazione della legislazione doganale e agricola" di cui al paragrafo 1, lettera a) sono intesi come formanti oggetto dell'accordo indipendentemente dal fatto che le merci passino o no (in partenza, destinazione o transito) sul territorio dell'altra parte;
 - (c) per "imposte indirette" di cui al paragrafo 1, lettera a) si intendono i diritti doganali, l'imposta sul valore aggiunto, le imposte speciali di consumo e le accise;
 - (d) gli "scambi di merci effettuati in violazione della legislazione sulle imposte indirette" di cui al paragrafo 1, lettera a) sono intesi come formanti oggetto dell'accordo indipendentemente dal fatto che le merci o servizi passino o no (in partenza, destinazione o transito) sul territorio dell'altra parte;
 - (e) per "imposte dirette" di cui al paragrafo 1, lettera b) si intendono le imposte sul reddito e sul patrimonio, indipendentemente dal fatto che il reddito o patrimonio sia di origine privata o aziendale e qualunque sia il sistema di riscossione, le quali sono applicate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio di una persona fisica o giuridica, ivi comprese le imposte sui proventi derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sui salari e retribuzioni corrisposti da imprese e le imposte sui plusvalori;
 - (f) per "comportamento fraudolento in violazione della legislazione sulle imposte dirette" di cui al paragrafo 1, lettera b) si intende l'evasione delle imposte dirette commessa utilizzando intenzionalmente documenti falsi, contraffatti o non veritieri, incluse dichiarazioni fiscali incomplete presentate da persone fisiche o giuridiche e documenti aziendali non veritieri. Se commesse intenzionalmente, costituiscono "comportamento fraudolento in violazione della legislazione sulle imposte dirette" le seguenti attività:
 - (i) compilare, far compilare, firmare o presentare un documento:
 - la cui presentazione è obbligatoria per legge come prova, per le autorità fiscali, dell'importo del reddito imponibile;

- che serve da base per l'accertamento dell'imposta;
 - che dichiara il falso in relazione a un qualunque elemento necessario per l'accertamento dell'imposta;
- (ii) tenere una contabilità doppia;
 - (iii) introdurre false iscrizioni o alterazioni contabili o emettere documenti o fatture false;
 - (iv) distruggere libri contabili o registri;
 - (v) occultare elementi attivi o fonti di reddito mediante documenti falsi, contraffatti o non veritieri, incluse dichiarazioni fiscali incomplete presentate da persone fisiche o giuridiche e documenti aziendali non veritieri.

Articolo 3 Casi di non grande rilievo

1. L'autorità della parte alla quale viene rivolta la richiesta può rifiutare una domanda di cooperazione se l'importo presunto delle imposte o dei diritti non riscossi o riscossi solo parzialmente oppure delle sovvenzioni o dei rimborsi utilizzati indebitamente è di valore non superiore a 25 000 EUR, o, per quanto riguarda l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), se il valore presunto delle merci esportate o importate senza autorizzazione è di valore non superiore a 100 000 EUR. Il suddetto importo minimo dell'imposta o del diritto non riscossi o della sovvenzione o del rimborso utilizzati indebitamente oppure il suddetto valore minimo delle merci può risultare da operazioni connesse tra loro, il cui fatto generatore si protragga nel tempo e che rechino un pregiudizio complessivamente superiore alla soglia indicata, anche se ciascuna operazione comporta somme inferiori. Le soglie non si applicano se, per circostanze intrinseche o inerenti alla persona sospettata, la parte richiedente ritiene l'operazione estremamente grave.
2. L'autorità della parte alla quale viene rivolta la richiesta informa senza indugio l'autorità della parte richiedente dei motivi per i quali essa rifiuta la richiesta di cooperazione.

Articolo 4 Ordine pubblico

La cooperazione può essere rifiutata se la parte alla quale viene rivolta la richiesta ritiene che soddisfare tale richiesta possa arrecare pregiudizio alla sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali.

Articolo 5 Trasmissione d'informazioni e di elementi probatori

1. Le informazioni e gli elementi probatori trasmessi o ricevuti a norma del presente accordo, in qualsiasi forma, sono coperti dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni analoghe dalla legislazione nazionale della parte

che li ha ricevuti e dalle corrispondenti disposizioni che si applicano alle istituzioni comunitarie.

In particolare, tali informazioni ed elementi probatori non possono essere comunicati a persone diverse da quelle che, presso le istituzioni comunitarie, negli Stati membri e nel Principato del Liechtenstein, vi hanno accesso nell'esercizio delle loro funzioni, né possono essere utilizzati da queste persone per fini diversi da quelli compresi nel campo d'applicazione del presente accordo. Tali persone utilizzano le informazioni ed elementi probatori soltanto per questi fini, a meno che l'autorità competente della parte alla quale è stata rivolta la richiesta ne autorizzi espressamente l'uso per uno scopo specifico diverso, se il diritto nazionale della parte in oggetto permette, in simili circostanze, di utilizzare le informazioni ed elementi probanti per simili scopi. Tali persone possono rivelare le informazioni in questione in udienze pubbliche dinanzi a tribunali o in decisioni giudiziali.

2. Le informazioni e gli elementi probatori ottenuti dalla parte richiedente in applicazione del presente accordo possono essere trasmessi ad ogni parte che svolga un'indagine per la quale non è esclusa la cooperazione oppure se vi sono chiare indicazioni che tale parte possa utilmente svolgere una simile indagine.
 - (a) Per quanto riguarda l'assistenza in relazione alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c) in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), la parte richiedente comunica alla parte alla quale viene rivolta la richiesta a quale altra parte del presente accordo e per quali fini saranno trasmesse le informazioni.
 - (b) Per quanto riguarda l'assistenza in relazione alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c) in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), la parte richiedente può trasmettere informazioni ed elementi probatori a un'altra parte del presente accordo, se la parte alla quale viene rivolta la richiesta e che ha trasmesso le informazioni non esprime la sua esplicita opposizione al riguardo nel momento in cui le trasmette.

Informazioni ed elementi probatori non possono essere trasmessi per fini diversi da quelli previsti nel presente accordo.

3. La parte alla quale è stata rivolta la richiesta iniziale non può presentare ricorso contro la trasmissione, in applicazione del presente accordo, d'informazioni ed elementi probanti a un'altra parte o a più parti.
4. Ciascuna parte che riceve informazioni o elementi probanti a norma del paragrafo 2 rispetta i limiti di utilizzo che la parte alla quale è stata rivolta la richiesta ha imposto alla parte che ha presentato la prima richiesta.
5. La trasmissione, ad opera di una parte a favore di un paese terzo, d'informazioni ed elementi probatori ottenuti in applicazione del presente accordo è soggetta all'autorizzazione della parte che ha trasmesso per prima tali informazioni ed elementi probatori.

Articolo 6 Segretezza

La parte richiedente può chiedere alla parte alla quale rivolge la richiesta di far sì che la richiesta e il suo contenuto restino riservati, a meno che ciò sia incompatibile con l'esecuzione della richiesta. Se la parte alla quale viene rivolta la richiesta non può rispettare le esigenze di segretezza, ne informa precedentemente l'autorità della parte richiedente.

Titolo II ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Capo 1 Disposizioni generali

Articolo 7 Nessi con altri accordi

Il presente titolo non incide:

- (a) per quanto riguarda l'assistenza in relazione alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c) in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sulle disposizioni relative all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale né sui più ampi obblighi nel settore dell'assistenza amministrativa né sulle disposizioni più favorevoli di accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione fra le parti, in particolare il protocollo 11 dell'accordo SEE, riguardante l'assistenza reciproca in materia doganale;
- (b) per quanto riguarda l'assistenza in relazione alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c) in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale né sui più ampi obblighi nel settore dell'assistenza amministrativa né sulle disposizioni più favorevoli di accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione fra le parti, in particolare l'accordo tra la Comunità europea e il principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti d'interessi²¹.

Articolo 8 Portata dell'assistenza amministrativa

1. Le parti si prestano assistenza reciproca per combattere le attività illecite alle quali si applica il presente accordo, in particolare nel prevenire e accertare operazioni e altri atti e omissioni contrari alla pertinente normativa, e nel condurre le indagini al riguardo.
2. L'assistenza di cui nel presente titolo si applica a tutte le autorità amministrative delle parti che agiscono nell'ambito del campo di applicazione dell'articolo 2 e nell'esercizio di poteri d'indagine amministrativa o di poteri di azione penale, compresi i casi in cui tali autorità esercitano poteri su richiesta delle autorità giudiziarie.

Se un'indagine penale è effettuata da un'autorità giudiziaria o sotto la sua direzione, tale autorità determina se le richieste di assistenza reciproca o cooperazione a tale riguardo siano presentate sulla base delle disposizioni relative al settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale o sulla base del presente titolo.

²¹ GU L 379 del 24.12.2004, pag. 84.

Articolo 9 Termini di prescrizione

Per decidere se fornire o no, in risposta a una richiesta, le informazioni o altra assistenza di cui nel presente titolo, la parte alla quale viene rivolta la richiesta applica i termini di prescrizione previsti dal diritto nazionale della parte richiedente e non quelli del proprio diritto nazionale.

Articolo 10 Competenze

Le autorità delle parti applicano le disposizioni del presente titolo entro i limiti delle competenze ad esse conferite dal loro diritto nazionale. Nessuna disposizione del presente titolo può essere intesa come modifica delle competenze che le disposizioni del diritto nazionale conferiscono alle autorità delle parti ai sensi del presente titolo.

Le autorità delle parti procedono come se agissero per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del loro Stato. A tale scopo, per soddisfare la richiesta esse si avvalgono di tutti i poteri giuridici a loro disposizione a norma del rispettivo diritto nazionale.

Articolo 11 Limiti allo scambio d'informazioni

1. L'assistenza amministrativa per le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) non impone alla parte alla quale sono richieste informazioni l'obbligo di effettuare indagini o di comunicare le informazioni, se il diritto nazionale o la prassi amministrativa non consente alle competenti autorità amministrative di questa parte di condurre indagini o di raccogliere le informazioni richieste. Nel caso di tale assistenza, la trasmissione delle informazioni può esser rifiutata quando porterebbe a rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o un'informazione la cui diffusione contrasti con l'articolo 4 oppure se l'autorità competente di una parte può rifiutare di trasmettere informazioni quando la parte che le richiede non è in grado, per motivi di fatto o di diritto, di fornire lo stesso tipo d'informazioni.
2. Una parte non può respingere una richiesta di assistenza amministrativa in forma di scambio d'informazioni soltanto perché le informazioni sono in possesso di una banca, un altro ente finanziario, un procuratore, un agente o un fiduciario o perché le informazioni sono correlate agli interessi di proprietà in una persona giuridica, né quando le informazioni sono già in possesso delle competenti autorità amministrative della parte alla quale è stata rivolta la richiesta.

Articolo 12 Proporzionalità

L'autorità della parte alla quale viene rivolta la richiesta può respingere una richiesta di cooperazione quando è evidente che:

- (a) il numero e la natura delle richieste presentate dalla parte richiedente nel corso di un determinato periodo impongono sproporzionati oneri amministrativi all'autorità della parte alla quale viene rivolta la richiesta;

- (b) l'autorità della parte richiedente non si è rivolta a tutte le abituali fonti d'informazioni alle quali avrebbe potuto ricorrere nelle circostanze del caso per ottenere le informazioni volute senza correre il rischio di porre a repentaglio le possibilità di conseguire il risultato desiderato.

Articolo 13 Uffici centrali di coordinamento

1. Ciascuna parte conferisce a uno o più uffici centrali di coordinamento la facoltà di trattare le richieste di assistenza amministrativa previste nel presente titolo.

Per l'esecuzione dell'assistenza richiesta, questi uffici si rivolgono a tutte le competenti autorità amministrative.
2. Gli uffici centrali di coordinamento comunicano direttamente l'uno con l'altro.
3. Le attività degli uffici centrali di coordinamento non precludono, specialmente nei casi d'urgenza, la cooperazione diretta tra le altre autorità che, nelle parti, hanno la facoltà di agire nei settori ai quali si applica il presente accordo. Gli uffici centrali di coordinamento vengono informati di tutte le azioni che comportano tale cooperazione diretta.
4. Nel procedere alla notifica di cui all'articolo 41, paragrafo 2, le parti indicano quali sono le autorità considerate come uffici centrali di coordinamento ai fini del presente articolo.

Capo 2 Assistenza su richiesta

Articolo 14 Richieste d'informazioni

1. A richiesta dell'autorità della parte richiedente, l'autorità della parte alla quale viene rivolta la richiesta trasmette alla prima, entro i limiti del campo di applicazione del presente accordo, tutte le informazioni in possesso di essa stessa o di altre autorità della sua parte che possano consentire alla parte richiedente di prevenire, accertare, perseguire e punire le attività illecite alle quali si applica l'accordo o che siano necessarie per recuperare un credito. L'autorità della parte alla quale viene rivolta la richiesta intraprende tutte le indagini amministrative necessarie per raccogliere tali informazioni.
2. Alle informazioni fornite vengono allegati le relazioni e altri documenti, o le copie autenticate o estratti di relazioni o documenti, sui quali si basano le informazioni notificate e che sono in possesso delle autorità della parte alla quale viene rivolta la richiesta o che sono stati elaborati od ottenuti per soddisfare la richiesta.
3. Previo accordo tra l'autorità della parte richiedente e l'autorità della parte alla quale viene rivolta la richiesta, e secondo le precise istruzioni di questa, il personale debitamente autorizzato a tale scopo dall'autorità della parte richiedente può avere accesso ai documenti e informazioni di cui al paragrafo 1, conservati negli uffici delle autorità della parte alla quale viene rivolta la richiesta, riguardanti specifiche

attività illecite comprese nel campo di applicazione del presente accordo. Il suddetto personale sarà autorizzato a produrre copie di tale documentazione.

4. Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 38 stabilisce entro quali termini temporali l'autorità della parte alla quale viene rivolta la richiesta conferma all'autorità della parte richiedente di averla ricevuta e, se necessario, notifica all'autorità della parte richiedente manchevolezze della richiesta oppure l'esistenza di ostacoli per fornire le informazioni o il suo rifiuto a fornirle.

Articolo 15 Richieste di sorveglianza

A richiesta dell'autorità della parte richiedente, l'autorità della parte alla quale viene rivolta la richiesta sorveglia per quanto possibile gli scambi di merci che possano essere effettuati in violazione delle disposizioni menzionate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). Tale sorveglianza può riguardare una persona sospettata, per ragionevoli motivi, di aver partecipato o di star partecipando a simili attività illecite o di compiere atti preparatori a simili attività, oppure può riguardare luoghi, mezzi di trasporto e merci in nesso con simili attività.

Articolo 16 Notificazione e trasmissione a mezzo posta

1. A richiesta dell'autorità della parte richiedente, l'autorità della parte alla quale viene rivolta la richiesta notifica o fa notificare al destinatario, secondo le disposizioni del diritto interno della parte stessa alla quale viene rivolta la richiesta, tutti gli strumenti o decisioni emananti dalle pertinenti autorità della parte richiedente che siano compresi nel campo di applicazione del presente accordo.
2. Nelle richieste di notificazione, nelle quali viene precisato l'oggetto dello strumento o della decisione da notificare, si indicano l'identità e l'indirizzo del destinatario e ogni altra informazione atta a facilitare l'identificazione del destinatario. Alle richieste viene allegata la traduzione in una lingua ufficiale della parte alla quale viene rivolta la richiesta o in una lingua che tale parte accetta. L'autorità alla quale viene rivolta la richiesta informa immediatamente l'autorità richiedente della sua risposta alla richiesta di notificazione e le indica, in particolare, la data alla quale la decisione o strumento è notificata al destinatario.
3. Le parti possono inviare a mezzo posta atti di notificazione e richieste d'informazioni e documenti direttamente a persone residenti nel territorio di un'altra parte. Se gli atti di notificazione e le richieste d'informazioni vengono inviate agli agenti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), terzo e quarto trattino, residenti nel territorio dell'altra parte, è consentito a tali persone di rispondere e di fornire i pertinenti documenti e informazioni nella forma prescritta dalle norme e accordi in base ai quali sono stati concessi i fondi.
4. Nessuna disposizione del presente accordo va intesa come invalidazione della comunicazione di documenti a opera di una parte secondo le norme del suo diritto nazionale.

Articolo 17 Richieste d'indagini

1. A richiesta della parte richiedente, la parte alla quale viene rivolta la richiesta procede a tutte le indagini utili, od ordina che vengano effettuate tali indagini, riguardanti operazioni o tipi di comportamento che si configurino come le attività illecite alle quali si applica il presente accordo o che inducano l'autorità richiedente a sospettare, per ragionevoli motivi, che siano state commesse simili attività illecite.
2. La parte alla quale viene rivolta la richiesta si avvale di tutte le modalità investigative consentite dal suo sistema giuridico nazionale come se stesse agendo per proprio conto o a richiesta di un'altra autorità interna, se necessario anche cointeressando le autorità giudiziarie o chiedendone l'autorizzazione.

Questa disposizione non incide sul dovere di cooperazione degli operatori economici, di cui all'articolo 19.

L'autorità della parte alla quale viene rivolta la richiesta comunica all'autorità della parte richiedente i risultati di tali indagini. L'articolo 14, paragrafo 2 si applica *mutatis mutandis*.

3. L'autorità della parte alla quale viene rivolta la richiesta estende l'assistenza a tutte le congiunture, cose e persone che appaiano correlati all'oggetto della richiesta di assistenza, senza bisogno di una richiesta supplementare. In caso di dubbio, l'autorità della parte alla quale viene rivolta la richiesta contatta dapprima l'autorità della parte richiedente.

Articolo 18 Presenza di personale autorizzato dell'autorità della parte richiedente

1. Previo accordo tra l'autorità della parte richiedente e l'autorità della parte alla quale viene rivolta la richiesta, alle indagini amministrative di cui nel precedente articolo possono essere presenti funzionari designati dall'autorità della parte richiedente. Per la loro presenza non è necessario il consenso della persona od operatore economico formante oggetto dell'indagine.
2. In ogni momento, è il personale dell'autorità della parte alla quale è stata rivolta la richiesta a condurre le indagini. Il personale dell'autorità della parte richiedente non può, di sua iniziativa, esercitare i poteri conferiti al personale dell'autorità della parte alla quale è stata rivolta la richiesta.

Nondimeno, il personale dell'autorità della parte richiedente ha accesso ai medesimi luoghi e ai medesimi documenti del personale dell'autorità della parte alla quale è stata rivolta la richiesta, tramite il personale di questa parte ed esclusivamente ai fini dell'indagine in corso.

3. L'autorizzazione può essere soggetta a condizioni.
4. Le informazioni portate a conoscenza dell'autorità della parte richiedente non possono essere utilizzate come elementi probatori finché non sia stata autorizzata la trasmissione dei documenti relativi all'esecuzione della richiesta.

Articolo 19 Dovere di cooperazione

Gli operatori economici sono tenuti a cooperare all'esecuzione della richiesta di assistenza amministrativa dando accesso ai loro uffici, ai loro mezzi di trasporto e alla loro documentazione e fornendo tutte le informazioni pertinenti. La parte richiedente può chiedere alla parte alla quale è stata rivolta la richiesta di assicurare l'adempimento di tale dovere entro i limiti imposti dal diritto nazionale della parte stessa alla quale è stata rivolta la richiesta per quanto riguarda le indagini della medesima natura effettuate dalle sue autorità amministrative e aventi lo scopo di assicurare il rispetto di tali disposizioni di legge.

Articolo 20 Forma e contenuto delle richieste di assistenza

1. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto, corredate da ogni documento ritenuto utile ai fini della risposta.

In caso di urgenza sono accettate richieste orali, che tuttavia devono essere confermate per iscritto al più presto.
2. Nelle richieste si devono indicare le seguenti informazioni:
 - (a) l'autorità richiedente;
 - (b) il provvedimento richiesto;
 - (c) l'oggetto e la motivazione della richiesta;
 - (d) i testi di legge, norme e altre disposizioni giuridiche pertinenti;
 - (e) l'indicazione quanto più chiara e completa possibile delle persone fisiche o giuridiche sulle quali deve vertere l'indagine;
 - (f) la sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già effettuate, tranne nei casi di cui all'articolo 16.
3. Le richieste vanno presentate in una lingua ufficiale della parte alla quale viene rivolta la richiesta o in una lingua accettabile per tale parte.
4. Le richieste non corrette o incomplete possono essere corrette o completate. Nel frattempo vengono attuate le misure necessarie per rispondere alla richiesta.
5. Le richieste indirizzate ad autorità non competenti vengono trasmesse senza indugio alle competenti autorità.

Articolo 21 Utilizzo delle informazioni

1. Le informazioni ottenute sono utilizzate unicamente ai fini del presente accordo. Quando una parte intende utilizzare tali informazioni per altri fini, ne chiede in via preliminare il consenso scritto dell'autorità che glie le ha fornite. L'utilizzo è soggetto a eventuali restrizioni imposte da tale autorità.

2. Il paragrafo 1 non esclude l'utilizzo delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative intentate in seguito all'inosservanza della normativa alla quale si riferisce la richiesta di assistenza amministrativa, se ai fini di tali azioni sia possibile ricorrere alle medesime forme di assistenza. La competente autorità della parte che ha fornito le informazioni viene informata senza indugio di tale utilizzo.
3. Le parti possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati a norma del presente accordo come elementi probatori nei loro rapporti e deposizioni e in procedimenti e azioni penali dinanzi a tribunali.

Capo 3 Forme speciali di cooperazione

Articolo 22 Operazioni comuni

1. Nel caso d'importazione, esportazione o transito di merci, se il volume delle transazioni e i rischi che ne derivano in termini di tasse e sussidi sono tali da poter causare gravi perdite al bilancio delle parti, queste possono accordarsi per effettuare operazioni transfrontaliere comuni allo scopo di prevenire e perseguire attività illecite cui si applica il presente accordo.
2. La responsabilità di coordinare e pianificare tali operazioni transfrontaliere spetta all'ufficio centrale di collegamento o ad un ufficio da questo incaricato.
3. Quando la situazione tributaria di uno o più soggetti passivi è d'interesse comune o complementare per le parti, queste possono accordarsi per effettuare controlli simultanei, ciascuna nel proprio territorio, allo scopo di scambiarsi le informazioni così ottenute, se ritengono che tali controlli siano più efficaci di quelli effettuati da ciascuna delle parti da sola.

Articolo 23 Squadre investigative speciali comuni

1. Le autorità di più parti possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa speciale comune, con base in una delle parti.
2. La funzione della squadra comune consiste nell'effettuare indagini difficoltose, comportanti la mobilitazione di mezzi ingenti, e nel coordinare azioni comuni.
3. La partecipazione a una tale squadra non conferisce ai rappresentanti delle autorità delle parti che l'hanno costituita la facoltà di agire nel territorio della parte in cui vengono svolte le indagini.
4. Quando i funzionari di una parte procedono ad attività nel territorio di un'altra parte e con queste loro attività causano un danno, la parte nel cui territorio è stato causato il danno lo risarcisce, a norma del proprio diritto nazionale, secondo le medesime modalità cui sarebbe ricorso se il danno fosse stato causato dai propri funzionari. La parte i cui funzionari hanno causato il danno rimborsa integralmente all'altra parte gli importi da questa versati alle vittime o ad altre persone o istituzioni aventi diritto.

5. Fatto salvo l'esercizio dei diritti nei confronti di terzi e nonostante l'obbligo di risarcire i danni a norma della seconda frase del paragrafo 4, ciascuna parte si astiene, nel caso previsto nella prima frase del paragrafo 4, dal chiedere il rimborso degli importi necessari per risarcire i danni causatile da un'altra parte.
6. Nel corso dell'operazione, ai funzionari in missione nel territorio di un'altra parte è riservato il medesimo trattamento dei funzionari di questo Stato per quanto riguarda le infrazioni commesse contro di loro o da essi stessi.

Capo 4 Recuperi

Articolo 24 Recuperi

1. A richiesta della parte richiedente, la parte alla quale viene rivolta la richiesta procede al recupero dei crediti cui si applica il presente accordo come se fossero crediti di sua spettanza.
2. Alla richiesta di recupero di un credito vanno allegati la copia ufficiale o autenticata dello strumento che permette l'azione di recupero ("Vollstreckungstitel"), emesso dalla parte richiedente e, se del caso, l'originale o la copia autenticata di altri documenti necessari per il recupero.
3. La parte alla quale viene rivolta la richiesta adotta misure cautelari per assicurare il recupero del credito.
4. L'autorità della parte alla quale è stata rivolta la richiesta trasferisce all'autorità della parte richiedente l'importo del credito da essa recuperato. Con il consenso della parte richiedente, essa può detrarre una percentuale corrispondente ai costi amministrativi da essa sostenuti.
5. Nonostante il disposto del paragrafo 1, ai crediti da recuperare non viene attribuito necessariamente il medesimo statuto prioritario di crediti analoghi spettanti alla parte cui viene rivolta la richiesta.

Titolo III RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Articolo 25 Nessi con altri accordi

1. Scopo di tale titolo è integrare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959, e la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, dell'8 novembre 1990, e di facilitarne l'applicazione tra le parti.
2. Restano immutate le disposizioni più favorevoli di accordi bilaterali o multilaterali tra le parti.

Articolo 26 Procedimenti per i quali è prevista la reciproca assistenza giudiziaria

1. La reciproca assistenza giudiziaria viene prestata anche nei seguenti casi:
 - (a) in procedimenti per fatti che, in base al diritto nazionale di una delle due parti, sono punibili in quanto infrazioni a norme di diritto, intentati da autorità amministrative e contro la decisione delle quali possa essere presentato ricorso dinanzi a una giurisdizione competente, in particolare, in materia penale;
 - (b) in azioni civili congiunte con procedimenti penali, fintantoché il tribunale penale non ha pronunciato la decisione definitiva nel procedimento penale;
 - (c) per reati o infrazioni di cui possa essere responsabile una persona giuridica della parte richiedente.
2. L'assistenza viene prestata anche ai fini d'indagini e procedimenti intesi al sequestro e alla confisca degli strumenti e dei prodotti di tali attività illecite.

Articolo 27 Trasmissione delle richieste

1. Le richieste formanti oggetto del presente titolo vanno trasmesse dall'autorità della parte richiedente tramite una competente autorità centrale della parte alla quale viene rivolta la richiesta oppure direttamente all'autorità della parte che ha il potere di dare esecuzione alla richiesta della parte richiedente. L'autorità della parte richiedente e, se del caso, l'autorità della parte alla quale viene rivolta la richiesta inviano una copia della richiesta, per informazione, all'autorità centrale.
2. Tutti i documenti relativi alle richieste o alla loro esecuzione possono essere inviati tramite i medesimi canali e devono essere trasmessi direttamente, almeno in copia, all'autorità della parte richiedente.
3. Se l'autorità della parte che riceve una richiesta non ha la facoltà di autorizzare l'assistenza, inoltra tale richiesta all'autorità competente.

4. Le richieste non corrette o incomplete sono prese in considerazione se contengono le informazioni necessarie per dar loro esecuzione, fatta salva la loro successiva regolarizzazione a cura dell'autorità della parte richiedente. L'autorità della parte alla quale è stata rivolta la richiesta informa senza indugio l'autorità della parte richiedente delle manchevolezze della richiesta e le concede tempo per regolarizzarla.

L'autorità della parte alla quale è stata rivolta la richiesta trasmette senza indugio all'autorità della parte richiedente tutte le altre indicazioni che possono aiutarla a completare la sua richiesta o ad estenderla per includervi altri provvedimenti.

5. Nel procedere alla notificazione di cui all'articolo 41, paragrafo 2, le parti indicano quali sono le autorità centrali competenti ai fini del presente articolo.

Articolo 28 Invio a mezzo posta

1. In caso di procedimenti relativi alle attività illecite formanti oggetto del presente accordo, di norma le parti inviano direttamente a mezzo posta i documenti procedurali destinati alle persone che si trovano nel territorio dell'altra parte.
2. Se l'autorità della parte che ha emesso i documenti sa o ha motivo di ritenere che il destinatario comprende soltanto un'altra lingua, essa allega ai documenti, o almeno alle loro parti di maggior rilievo, la traduzione in quell'altra lingua.
3. L'autorità della parte che invia i documenti informa il destinatario che essa non può applicare nessuna misura di privazione della libertà o infliggere pene direttamente nel territorio dell'altra parte.
4. A tutti i documenti procedurali va allegata una nota intesa ad informare il destinatario che egli può ottenere informazioni dall'autorità ivi indicata riguardo ai suoi diritti e doveri in relazione a tali documenti.

Articolo 29 Misure cautelari

1. Se la richiesta di assistenza reciproca non appare manifestamente irricevibile, l'autorità competente della parte alla quale viene rivolta la richiesta ordina le misure cautelari necessarie per mantenere la situazione allo stato attuale, tutelare gli interessi legali lesi o preservare gli elementi probatori. A tale scopo, tale autorità agisce entro i limiti del suo diritto nazionale e dei suoi rispettivi poteri e a richiesta dell'autorità della parte richiedente.
2. Nei casi in cui viene richiesta l'assistenza, si ordinano il congelamento e sequestro preventivo di strumenti, di beni patrimoniali e dei proventi dei reati. Se i proventi di un reato non sono più disponibili in misura integrale o parziale, si ordinano le medesime misure nei confronti di beni patrimoniali siti nel territorio della parte alla quale viene rivolta la richiesta, in misura corrispondente al valore dei suddetti proventi.

Articolo 30 Presenza delle autorità della parte richiedente

1. A richiesta della parte richiedente, la parte alla quale viene rivolta la richiesta può autorizzare i rappresentanti delle autorità della parte richiedente a presenziare all'esecuzione della richiesta di reciproca assistenza giudiziaria. Per la presenza di tali rappresentanti non è necessario il consenso della persona formante oggetto del provvedimento.

Le richieste di presenza dei suddetti rappresentanti non vengono respinte se la loro presenza è atta a rendere l'esecuzione della richiesta di assistenza più rispondente alle esigenze della parte richiedente e quindi tale da evitare la necessità di richieste supplementari di assistenza.

L'autorizzazione può essere soggetta a condizioni.

2. Le persone presenti hanno accesso ai medesimi luoghi e ai medesimi documenti dei rappresentanti della parte alla quale è stata rivolta la richiesta, tramite il personale di questa parte ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione della richiesta di reciproca assistenza giudiziaria. In particolare, tali persone possono essere autorizzate a porre o proporre domande ed a suggerire misure investigative.
3. La presenza di tali rappresentanti non può portare alla comunicazione di elementi fattuali a persone diverse da quelle autorizzate a norma dei precedenti paragrafi, in violazione della segretezza giudiziaria o dei diritti della persona interessata. Le informazioni portate a conoscenza dell'autorità della parte richiedente non possono essere utilizzate come elementi probatori finché non è passata in giudicato la decisione riguardante la trasmissione dei documenti relativi all'esecuzione.

Articolo 31 Perquisizioni e confische

1. Le parti non possono subordinare la ricevibilità di richieste di perquisizione e confisca a condizioni diverse dalle seguenti.
 - (a) Il fatto che ha dato luogo alla richiesta deve essere punibile a norma del diritto nazionale delle due parti con una pena privativa della libertà o una misura di sicurezza restrittiva della libertà della durata massima di almeno 6 mesi, oppure punibile a norma del diritto nazionale di una delle due parti con una sanzione equivalente e a norma del diritto nazionale dell'altra parte in quanto violazione di disposizioni di legge, perseguita da autorità amministrative contro la cui decisione si può presentare ricorso a una giurisdizione competente, in particolare, in materia penale.
 - (b) L'esecuzione della richiesta deve essere compatibile con il diritto nazionale della parte alla quale la richiesta viene rivolta.
2. Il Liechtenstein dà esecuzione anche alle richieste a fini di perquisizione e confisca riguardanti i casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) se l'atto che ha dato luogo alla richiesta è punibile a norma del suo diritto nazionale in quanto evasione fiscale e se la parte richiedente dà anch'essa esecuzione a richieste analoghe riguardanti atti della medesima natura.

3. Sono ricevibili anche le richieste a fini di perquisizione e confisca riguardanti i casi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, purché le attività che si configurano come infrazione principale siano punibili a norma del diritto nazionale delle due parti con una pena privativa della libertà o una misura di sicurezza restrittiva della libertà per la durata massima di oltre sei mesi.

Articolo 32 Richieste d'informazioni bancarie e finanziarie

1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 31, la parte alla quale viene rivolta la richiesta dà esecuzione alle domande di assistenza intese ad ottenere e trasmettere informazioni bancarie e finanziarie, riguardanti anche:
 - (a) l'identificazione, e le attinenti informazioni, di conti bancari aperti in banche stabilite sul suo territorio e di cui le persone indagate sono titolari o firmatari autorizzati o di cui esse hanno effettivo controllo;
 - (b) l'identificazione, e le attinenti informazioni, di transazioni e operazioni bancarie effettuate da, verso o via uno o più conti bancari oppure da determinate persone in un determinato periodo.
2. Entro i limiti di quanto autorizzato dalle norme di procedura penale del suo Stato per casi analoghi interni, la parte alla quale viene rivolta la richiesta può ordinare la sorveglianza delle operazioni bancarie effettuate da, verso o via uno o più conti bancari oppure da determinate persone in un determinato periodo, e la comunicazione dei risultati alla parte richiedente. La decisione relativa al controllo delle transazioni e alla comunicazione dei risultati è presa caso per caso dalle autorità competenti della parte alla quale è stata rivolta la richiesta e deve rispettare il diritto nazionale di questa parte. Le modalità del controllo sono definite in accordo fra le autorità competenti della parte alla quale è stata rivolta la richiesta e della parte richiedente.
3. Ciascuna parte contraente prende le misure necessarie per impedire, per tutto il tempo necessario per non compromettere i risultati, che gli istituti finanziari rivelino al cliente interessato o a terzi che vengono attuati provvedimenti a richiesta della parte richiedente o che è in corso un'indagine.
4. L'autorità della parte contraente da cui emana la richiesta:
 - (a) indica per quali motivi ritiene che le informazioni richieste possano essere essenziali ai fini dell'indagine relativa all'infrazione;
 - (b) indica su quali basi essa suppone che i conti in questione si trovino in banche site nel territorio della parte alla quale viene rivolta la richiesta e precisa, secondo le indicazioni di cui dispone, quali banche possano essere coinvolte;
 - (c) comunica ogni informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.
5. Una parte non può appellarsi al segreto bancario come motivo per rifiutare la cooperazione relativa a una richiesta di assistenza giuridica presentata da un'altra parte.

Articolo 33 Sorveglianza su forniture

1. Per quanto riguarda l'assistenza nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente della parte alla quale viene rivolta la richiesta si impegna ad assicurare che, a richiesta dell'autorità della parte richiedente e nell'ambito d'indagini penali relative a reati passibili di estradizione, possa essere esercitata sorveglianza su forniture effettuate nel suo territorio.
2. La decisione di esercitare sorveglianza su forniture è presa in ciascun singolo caso dalle autorità competenti della parte alla quale è stata rivolta la richiesta, nel rispetto del suo diritto nazionale.
3. La sorveglianza sulle forniture viene effettuata secondo le procedure previste dal diritto nazionale della parte alla quale è stata rivolta la richiesta. Il diritto di azione, di direzione e di controllo dell'operazione spetta alle autorità competenti di questa parte.

Articolo 34 Consegna ai fini di confisca o restituzione

1. A richiesta della parte richiedente, e fatti salvi i diritti di terzi in buona fede, la parte alla quale viene rivolta la richiesta può mettere a disposizione della parte richiedente oggetti, documenti, fondi o altri valori allo scopo della loro restituzione ai legittimi proprietari; La parte alla quale è stata rivolta la richiesta non può rifiutare di consegnare fondi per il solo motivo che essi corrispondono a un debito di natura fiscale o doganale.
2. La parte alla quale è stata rivolta la richiesta può rifiutare di restituire oggetti, documenti, fondi o altri valori prima o dopo averli messi a disposizione della parte richiedente se in tal modo è più agevole la loro restituzione al legittimo proprietario. Restano indenni i diritti di terzi in buona fede.
3. In caso di rifiuto prima della consegna alla parte richiedente degli oggetti, documenti, fondi o altri valori, la parte alla quale è stata rivolta la richiesta non può avvalersi nei loro confronti del diritto di garanzia o di un altro diritto di ricorso previsto dalla normativa fiscale o doganale. Il rifiuto di cui al paragrafo 2 non osta al diritto della parte alla quale è stata rivolta la richiesta di esigere imposte o tributi dal legittimo proprietario.

Articolo 35 Accelerazione dell'assistenza

1. L'autorità della parte alla quale viene rivolta la richiesta dà esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria nei tempi più brevi, tenendo pienamente conto, per quanto possibile, delle scadenze procedurali e di altri termini temporali indicati dalla parte richiedente, la quale precisa i motivi per i quali ha indicato un determinato termine.
2. Se non è possibile dare esecuzione alla richiesta, in misura integrale o parziale, secondo le esigenze espresse dalla parte richiedente, le autorità della parte alla quale è stata rivolta la richiesta ne informano prontamente le autorità della parte

richiedente, indicando le condizioni alle quali potrebbe essere data esecuzione alla richiesta. Le autorità della parte richiedente e della parte alla quale è stata rivolta la richiesta possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta, se necessario condizionandolo al soddisfacimento di tali condizioni.

Se prevedibilmente il termine temporale precisato dalla parte richiedente per dare esecuzione alla richiesta non potrà essere rispettato e se i motivi di cui al paragrafo 2, seconda frase, indicano concretamente che un eventuale ritardo costituirà un sostanziale impedimento al procedimento in corso nella parte richiedente, le autorità della parte alla quale è stata rivolta la richiesta indicano senza indugio la loro stima dei tempi necessari per dare esecuzione alla richiesta. Le autorità della parte richiedente comunicano prontamente se la richiesta debba nondimeno esser presa in considerazione. Le autorità delle due parti possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta.

Articolo 36 Utilizzo di elementi probatori

Le informazioni e gli elementi probatori trasmessi nell'ambito della procedura di assistenza possono essere utilizzati, oltre che ai fini della procedura per la quale è stata prestata l'assistenza, per i seguenti scopi:

- (a) nei procedimenti penali nella parte richiedente contro altre persone che hanno partecipato a commettere l'infrazione per la quale era stata prestata l'assistenza, a condizione che l'assistenza reciproca fosse possibile anche riguardo a tali altre persone. In questi casi, la parte richiedente informa di tale utilizzo la parte alla quale era stata rivolta la richiesta;
- (b) quando i fatti sui quali si basa la richiesta costituiscono un altro reato anche per il quale si dovrebbe prestare assistenza;
- (c) nei procedimenti diretti alla confisca degli strumenti e dei proventi dei reati per i quali si dovrebbe prestare assistenza e nei procedimenti per danni in relazione a fatti per i quali era stata prestata assistenza.

Articolo 37 Trasmissione spontanea

1. Entro i limiti del loro diritto nazionale e nell'ambito delle loro competenze, le autorità giudiziarie di una parte possono trasmettere spontaneamente informazioni ed elementi probatori alle autorità giudiziarie di un'altra parte, se ritengono che essi possano essere utili all'autorità della parte destinataria per avviare o portare a termine indagini o procedimenti oppure possano indurre tale autorità a presentare la richiesta di assistenza giudiziaria.
2. L'autorità della parte che trasmette le informazioni può, nel rispetto del suo diritto nazionale, imporre condizioni per l'utilizzo di tali informazioni ad opera dell'autorità della parte destinataria.
3. Tutte le autorità delle parti contraenti sono vincolate da queste condizioni.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 Il comitato misto

1. È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti, responsabile della corretta applicazione del presente accordo. A tale scopo esso formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dall'accordo. Il comitato misto agisce di comune accordo.
2. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno, che comprende fra l'altro disposizioni relative alla convocazione delle riunioni, alla nomina del presidente e alla definizione delle funzioni del presidente.
3. Il comitato misto si riunisce secondo le esigenze e almeno una volta all'anno. Ogni parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.
4. Il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni.
5. Il comitato misto può prendere decisioni su adattamenti tecnici riguardo a futuri sviluppi nelle questioni di reciproca assistenza amministrativa, purché gli Stati membri della Comunità europea abbiano acconsentito ad includere tali sviluppi nel diritto comunitario o in un atto giuridico dell'Unione europea. Nel caso che una decisione di questo tipo possa essere vincolante per una parte soltanto dopo che siano soddisfatte le sue esigenze costituzionali, la decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del soddisfacimento delle esigenze costituzionali, salvo diversa decisione del comitato misto.
6. Se una parte desidera la revisione dell'accordo, ne presenta la proposta al comitato misto, che formulerà raccomandazioni al riguardo, in particolare per l'inizio dei negoziati.

Articolo 39 Composizione delle controversie

1. Ciascuna parte può sottoporre al comitato misto una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, in particolare se ritiene che un'altra parte non dia seguito, ripetutamente, alle richieste di cooperazione che le sono presentate.
2. Il comitato misto cerca di comporre la controversia nei tempi più brevi. Vanno trasmessi al comitato misto tutti gli elementi informativi atti a consentirgli l'esame approfondito della situazione nell'intento di trovare una soluzione soddisfacente. A tale scopo, il comitato misto esamina tutte le possibilità che consentano di preservare il buon funzionamento del presente accordo.

Articolo 40 Campo territoriale di applicazione

Il presente accordo si applica nel Principato del Liechtenstein e nei territori ai quali si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni enunciate in tale trattato.

Articolo 41 Entrata in vigore

1. Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato.
2. Esso viene ratificato o approvato dalle parti in osservanza delle loro rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notificazione degli strumenti di ratifica o di approvazione.
3. Le notificazioni vanno inviate al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, che è depositario del presente accordo.
4. Fino all'entrata in vigore del presente accordo, al momento della notificazione di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi momento successivo ciascuna parte può dichiarare di considerarsi vincolata dall'accordo nelle sue relazioni con ogni altra parte che abbia presentato la medesima dichiarazione. Tali dichiarazioni hanno effetto novanta giorni dopo la data alla quale è stata ricevuta la notificazione.

Articolo 42 Denuncia

La Comunità europea o il Principato del Liechtenstein può denunciare il presente accordo notificando la sua decisione all'altra parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data alla quale ne è stata ricevuta la notificazione.

Articolo 43 Tempi di applicazione

Le disposizioni del presente accordo si applicano alle richieste:

- (a) riguardanti attività illecite di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) in combinato disposto con l'articolo 2 paragrafo 1, lettera a), commesse almeno sei mesi dopo la firma dell'accordo stesso;
- (b) riguardanti attività illecite di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) in combinato disposto con l'articolo 2 paragrafo 1, lettera b), commesse almeno un anno dopo la firma dell'accordo stesso.

Articolo 44 Estensione dell'accordo ai nuovi Stati membri dell'UE

1. Ogni Stato che diviene Stato membro dell'Unione europea può divenire parte del presente accordo previa notificazione scritta alle parti.

2. Il testo dell'accordo nella lingua, quale è stabilita dal Consiglio dell'Unione europea, del nuovo Stato membro che diviene parte dell'accordo stesso viene autenticato previo scambio di lettere tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein ed è considerato facente fede ai sensi dell'articolo 45.
3. Nei confronti di ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea che diviene parte del presente accordo, questo entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale sono stati ricevuti gli strumenti di partecipazione oppure alla data alla quale il presente accordo entra in vigore, se non lo era ancora alla scadenza del periodo di novanta giorni.
4. Se il presente accordo non è ancora entrato in vigore quando il nuovo Stato che ne diviene parte notifica i suoi strumenti di partecipazione, si applica l'articolo 41, paragrafo 4.

Articolo 45 Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due originali nelle seguenti lingue: bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, romeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese. Ciascuno di tali testi fa ugualmente fede.

Firme

Dichiarazioni comuni delle parti

Dichiarazione comune delle parti sull'articolo 17, paragrafo 2

Le parti convengono che all'articolo 17, paragrafo 2 dell'accordo l'espressione "modalità investigative" include l'interrogatorio di persone, la perquisizione di locali e di mezzi di trasporto, la copiatura di documenti, la richiesta d'informazioni e la confisca di oggetti, documenti e pezzi di valore.

Dichiarazione comune delle parti sull'articolo 18, paragrafo 2

Le parti convengono che il secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 18 dell'accordo comporta che le persone presenti possono anche essere autorizzate, in particolare, a porre domande ed a proporre misure investigative.

Dichiarazione comune delle parti sull'articolo 24

Le parti convengono che le autorità della parte richiedente confermeranno che la loro richiesta riguarda un credito compreso nel campo di applicazione del presente accordo. Regole relative a tale conferma e all'assistenza per il recupero saranno adottate dal comitato misto di cui all'articolo 38.

Dichiarazione comune delle parti sull'articolo 31, paragrafo 2

Le parti prendono nota che, nell'ordinamento giuridico del Liechtenstein, per "evasione fiscale" si deve intendere quella definita all'articolo 75 della legge del Liechtenstein del 16 giugno 2000 relativa all'imposta sul valore aggiunto.

Dichiarazione comune delle parti sull'articolo 38, paragrafo 5

Le parti convengono che una parte può trasmettere al comitato misto informazioni pertinenti sugli sviluppi della loro cooperazione con paesi terzi le quali possano avere importanza ai fini del proseguimento della lotta contro le frodi e altre attività illecite che ledono i pubblici interessi finanziari, informazioni che il comitato misto può quindi esaminare nell'intento di migliorare il buon funzionamento della cooperazione tra le parti.

Altre dichiarazioni

Dichiarazione del Liechtenstein sull'articolo 11, paragrafo 2

Al di là del campo di applicazione del presente accordo, il Principato del Liechtenstein si dichiara disposto a negoziare con gli Stati membri della Comunità europea che lo desiderano ampi accordi bilaterali per la soppressione della doppia imposizione fiscale, aderendo alla

norma OCSE sullo scambio d'informazioni figurante nell'articolo 26 del Modello di convenzione fiscale relativa alle imposte sul reddito e sul capitale, approvato dal comitato degli affari fiscali dell'OCSE il 1° giugno 2004.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall'altra parte, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari.

2. QUADRO ABM / ABB

Settore/i politico/i interessato/i e attività associata/e:

Titolo 24 — Lotta antifrode

Titolo 14 — Imposizione fiscale e unione doganale.

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B..A), con la loro denominazione:

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

Con decorrenza dalla ratifica dell'accordo da parte della Comunità europea, di tutti gli Stati membri e del Principato del Liechtenstein.

3.3. Caratteristiche di bilancio

Non pertinenti.

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti d'impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Non pertinente.

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

- ☒ La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.
- ☐ La proposta implica la riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.
- ☐ La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale (strumento di flessibilità o revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

- ☒ Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5 e oltre
Totale risorse umane	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Nessuna necessità specifica a breve e lungo termine.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Il valore aggiunto dell'intervento comunitario consiste per fornire una base giuridica più efficace per la cooperazione amministrativa e giudiziaria con il Liechtenstein nella lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari delle Comunità, inclusi l'evasione dell'IVA e delle accise e il riciclaggio dei proventi di reati.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

I risultati attesi consistono soprattutto nella riduzione del rischio potenziale per le risorse e le spese del bilancio delle Comunità europee mediante un'accresciuta cooperazione con il Liechtenstein.

La partecipazione della Commissione nel comitato misto costituito a norma dell'articolo 38 dell'accordo consente un'agevole applicazione dell'accordo nella prassi.

5.4. Modalità (indicative) di attuazione

☒ **Gestione centralizzata**

☒ diretta da parte della Commissione

☐ indiretta, con delega a:

☐ agenzie esecutive

☐ organismi istituiti dalle Comunità di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario

☐ organismi pubblici nazionali / organismi aventi funzioni di servizio pubblico

☐ **Gestione concorrente o decentrata**

☐ con Stati membri

☐ con paesi terzi

☐ **Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (da precisare)**

Osservazioni: L'incidenza principale sul bilancio comunitario è l'aumento dei costi amministrativi dovuto alla partecipazione della Commissione nel comitato misto costituito a norma dell'articolo 38 dell'accordo.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Il controllo è assicurato in misura sufficiente grazie ai dispositivi relativi alle spese amministrative per il personale e per le missioni derivanti dalla partecipazione una volta all'anno alle riunioni del comitato misto costituito a norma dell'articolo 38 dell'accordo.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione a priori

Le spese si limiteranno ai costi delle missioni.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia / a posteriori (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Poiché le spese saranno limitate ai costi delle missioni, non è prevista la valutazione intermedia / a posteriori.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Vedere il punto 6.2.2.

7. MISURE ANTIFRODE

L'accordo è una misura antifrode.

8. DETTAGLI RELATIVI ALLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Non pertinenti.

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)					
		Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5
Funzionari o agenti temporanei (XX 01 01)	A*/AD	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	B*, C*/AST						

Personale finanziato con l'art. XX 01 02						
Altro personale finanziato con l'art. XX 01 04/05						
TOTALE	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8.2.2. *Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione*

Una riunione all'anno, e ogniqualvolta sia necessario, del comitato misto costituito a norma dell'articolo 38 dell'accordo.

8.2.3. *Origine (statutaria) delle risorse umane*

- ☒ Posti attualmente assegnati alla gestione del programma, da sostituire o prolungare
- ☐ Posti preassegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (strategia politica annuale / progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
- ☐ Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- ☐ Posti da riassegnare utilizzando le attuali risorse del servizio interessato (riassegnazione interna)
- ☐ Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. *Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)*

milioni di EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5 e oltre	TOTALE
1 Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)							
Agenzie esecutive							
Altra assistenza tecnica e amministrativa							
- <i>intra muros</i>							
- <i>extra muros</i>							
Totale assistenza tecnica e amministrativa							

8.2.5. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

milioni di EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5 e oltre
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (precisare la linea di bilancio)						
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011

Calcolo – *Funzionari e agenti temporanei*

Non pertinente. Personale 117 000 x 0,1.

Calcolo – *Personale finanziato con l'art. XX 01 02*

Non pertinente.

8.2.6. *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

milioni di EUR (al terzo decimale)

	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5 e oltre	TOTALE
XX 01 02 11 01 – Missioni 24.010600.010211 - Missioni.	0,010 0,010	0,010 0,010	0,010 0,010	0,010 0,010	0,010 0,010	0,010 0,010	0,120
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze							
XX 01 02 11 03 – Comitati 24.010600.010211 – Comitati	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,030
XX 01 02 11 04 – Studi & consulenze							
XX 01 02 11 05 – Sistemi d'informazione							
2. Totale altre spese di gestione (24.010600.0201) operazioni comuni e squadre investigative comuni	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,120
3. Altre spese di natura amministrativa (precisare indicando la linea di bilancio)							
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,270

Calcolo – *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

Comitati: Una riunione all'anno con tre partecipanti dell'OLAF e tre di altre DG

Due operazioni comuni all'anno.

